

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI RAVENNA E L'ASSOCIAZIONE
.....PER RECUPERO E
TRASPORTO DI CANI VAGANTI, INCIDENTATI O PROVENIENTI
DAL CANILE.

ART. 1) OGGETTO - L'oggetto della presente convenzione consiste nel nel recupero e trasporto di cani vaganti e/o incidentati nonché tutte le tipologie di trasporti connessi al funzionamento del Canile, nel territorio del Comune di Ravenna e, sulla base di un accordo in essere tra i due comuni, nel territorio del Comune di Russi, osservando le disposizioni generali vigenti in materia e salvaguardando il benessere degli animali durante il recupero ed il trasporto.

ART. 2) ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE L'Associazione si impegna a:

- 1- osservare tutte le normative vigenti in materia, con particolare riferimento alla Legge 281/1991, alla L.R. 27/2000, alla L.R. 5/2005 e al "Regolamento per la Gestione del Canile Comunale" del Comune di Ravenna, nonché ogni regolamentazione inerente la presente convenzione;
- 2- organizzare la propria Associazione in modo tale da garantire lo svolgimento delle attività e delle funzioni di cui alla presente convenzione, caratterizzata da criteri di efficienza e finalizzata al coordinamento fra tutti gli attori coinvolti nel servizio di reperibilità, nel rispetto degli indirizzi generali fissati dal Comune di Ravenna, e improntata alla valorizzazione delle varie professionalità impiegate;
- 3- provvedere al recupero, nel territorio del Comune di Ravenna e, sulla base di un accordo in essere tra i due comuni, nel territorio del Comune di Russi, di cani randagi o vaganti e di cani traumatizzati o incidentati, attraverso un servizio

continuato (24 ore su 24);

4- garantire tutte le tipologie di trasporti connesse al funzionamento del Canile Comunale;

5- farsi carico di tutte le spese relative:

- alla gestione del servizio ;
- alle attrezzature necessarie per la cattura degli animali;
- ai materiali, materie prime e beni di consumo (eventuali farmaci, materiali sanitari, vestiario, altri beni);
- agli automezzi ed al loro costo di esercizio compresi gli ammortamenti;
- alle utenze, imposte e tasse derivanti dall'attività convenzionata, assicurazioni, spese amministrative ecc.;
- alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi;
- a quant'altro non espressamente previsto a carico del Comune di Ravenna;

6- accudire gli animali, provvedendo a tutte le loro esigenze fisiologiche, psicologiche ed etologiche, nonché alla pulizia e alla disinfezione giornaliera degli automezzi utilizzati;

7- garantire una corretta gestione amministrativa, attraverso l'annotazione giornaliera della movimentazione di tutti gli animali (catture, riconsegne ai proprietari, decessi, trasporti presso gli ambulatori veterinari);

8- collaborare con il Comune di Ravenna a iniziative e progetti volti a favorire la tutela del benessere degli animali e la corretta convivenza uomo-animali in ambiente urbano;

9- osservare e far osservare, ai sensi dell'art. 2 comma 3) del D.P.R. 162/2013, ai propri volontari e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal

D.P.R. 162/2013 e dal Codice di Comportamento del Comune di Ravenna (Codice aziendale) approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.32 del 28.01.2014.

10- nominare un responsabile dello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione e a segnalare per iscritto il nominativo al Comune di Ravenna.

ART. 3) TIPOLOGIA DELL'ATTIVITA' – L'Associazione
effettua i seguenti recuperi e/o trasporti:

- cani vaganti, recuperati sul territorio del Comune di Ravenna e, sulla base di un accordo in essere tra i due comuni, nel territorio del Comune di Russi, dei quali è immediatamente leggibile il microchip e che, pertanto, possono essere riconsegnati direttamente ai legittimi proprietari;
- cani vaganti dei quali non è possibile individuare direttamente il legittimo proprietario, che verranno condotti presso il Canile Comunale;
- cani incidentati e/o traumatizzati da condurre presso il Canile o il veterinario del Canile;
- cani ospiti del Canile Comunale che devono essere condotti presso il Ce.Di.Co.R. (Centro Dipartimentale per il Controllo del Randagismo) dell'Az. U.S.L. di Ravenna per essere sottoposti ad intervento di sterilizzazione chirurgica;
- cani del canile che devono essere sottoposti a visite specialistiche da trasportare presso ambulatori e/o strutture veterinarie da individuare caso per caso;
- cani oggetto di sequestro in seguito a maltrattamenti o comunque in condizioni che compromettano il loro benessere, se disposto dagli organi competenti;
- cani privi di proprietario colpiti da affezioni a carattere acuto (alterazioni

anatomiche e funzionali da trauma, avvelenamenti, urgenze ostetriche e chirurgiche) da trasportare presso l'Ospedale Didattico Veterinario della Facoltà di Medicina Veterinaria di Ozzano dell'Emilia (BO), qualora le condizioni di salute degli animali consentano il trasporto degli stessi, senza rischi per la loro incolumità e senza provocare loro dolori o sofferenze;

- eventuali trasporti speciali richiesti espressamente dal Servizio Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Ravenna.

Il servizio di recupero dei cani vaganti e/o incidentati oppure l'ingresso di cani oggetto di sequestro e, comunque, l'accoglienza di qualsiasi soggetto proveniente da altri territori comunali, potrà essere consentito solo sulla base di precedenti accordi intercorsi tra i Comuni interessati, comunque previo assenso del caso, del Comune di Ravenna, fatta eccezione per i cani provenienti dal Comune di Russi, per i quali sussiste già accordo fra i due Comuni.

ART. 4) GESTIONE AMMINISTRATIVA - L'Associazione

dovrà tenere la registrazione giornaliera degli animali recuperati e/o trasportati, annotando in apposito modulo i seguenti dati:

- tipologia del trasporto (incidente, recupero..);
- luogo e ora del ritrovamento da parte dell'operatore;
- segnalamento del cane;
- eventuale identificazione del proprietario mediante microchip e/o tatuaggio;
- eventuale riconsegna direttamente al proprietario, in seguito a rilascio della modulistica per il pagamento del servizio effettuato;
- eventuale ausilio del Corpo di Polizia Municipale;
- soggetto (privato cittadino, di cui annotare nome e recapito telefonico o Istituzione Pubblica) da cui è partita la segnalazione ed orario della stessa.

L'Associazione trasmetterà trimestralmente tramite e-mail al Servizio Tutela Ambiente e territorio ed al Canile Comunale i rapporti dei recuperi e/o trasporti effettuati.

ART. 5) TARIFFE - Le tipologie dei servizi offerti agli utenti seguono un tariffario approvato dal Comune di Ravenna. Le tariffe vengono introitate dal Comune di Ravenna tramite bollettino postale consegnato dall'Associazione all'eventuale proprietario; tale bollettino sarà accompagnato da un modulo con il dettaglio delle voci di spesa, la scadenza e le specifiche necessarie al versamento.

ART. 6) OBBLIGHI DEL COMUNE - Il Comune di Ravenna si impegna a comunicare all'Associazione in forma scritta, ogni evento straordinario che possa incidere sull'attività oggetto della presente convenzione.

ART. 7) ASSICURAZIONE DANNI VERSO TERZI, RESPONSABILITÀ E DISCIPLINA - L'Associazione assume la responsabilità degli eventuali danni arrecati a terzi, direttamente o indirettamente, cagionati nel corso dello svolgimento delle attività e delle funzioni di cui alla presente convenzione, mantenendo indenne il Comune di Ravenna da qualsiasi pretesa avanzata da parte di terzi che sia riconducibile ai rapporti inerenti alla gestione delle attività e delle funzioni medesime.

L'Associazione garantisce di aver già stipulato appositi contratti di assicurazione per la copertura della responsabilità nei confronti di terzi, oltre alle assicurazioni previste dalla legge per gli impianti e i veicoli eventualmente utilizzati.

L'Associazione dovrà provvedere all'assicurazione di tutto il personale contro gli infortuni ed ad ogni altra assicurazione in accordo alle normative vigenti (art. 4 .L. 11/8/1991 n.266 ed art.13 L.R. 21/2/2005 n.12) e dovrà verificare che

anche tutti gli altri soggetti, eventualmente partecipanti ai lavori, provvedano alla medesima disposizione per il personale loro facente capo.

A copertura di tutte le ipotesi di rischio previste dalla presente convenzione, l'Associazione in oggetto ha presentato copia dell'atto di quietanza della polizza assicurativa n. scadenza contratta con la Compagnia Assicuratrice

L'Associazione è inoltre obbligata a presentare copia dell'atto di quietanza dei successivi rinnovi garantendo la copertura assicurativa fino alla data di scadenza della convenzione in oggetto.

ART. 8) DURATA - La presente convenzione è valida fino al 31 dicembre 2020.

ART. 9) RIMBORSO - Per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione verrà erogata all'Associazione a titolo di rimborso spese ed a fronte di idonea documentazione una somma omnicomprensiva a titolo di rimborso, fissata in **Euro 20.000,00=** (Euro venticinquemila/00=).

Il rimborso di cui sopra sarà corrisposto a cadenza semestrale, entro il mese successivo alla scadenza del semestre, dietro presentazione di una relazione sulle attività e relativa documentazione..

ART. 10) OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI – L'Associazione assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'Associazione si impegna a comunicare tempestivamente al Comune di Ravenna eventuali variazioni che dovessero intervenire, relative agli estremi

dei conti correnti dedicati cui effettuare i pagamenti relativi alla presente convenzione..

I pagamenti a favore della suddetta associazione saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato presso

come dichiarato dall'Associazione nella relativa dichiarazione nella quale sono indicate anche le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso.

ART. 11) RECESSO - L'Associazione può recedere in qualsiasi momento dalla convenzione dandone preavviso scritto, a mezzo raccomandata, con almeno 6 (sei) mesi di anticipo rispetto alla data di esecuzione del recesso stesso.

ART. 12) ATTIVITÀ DI CONTROLLO - Il Comune di Ravenna si riserva la facoltà di eseguire verifiche periodiche sulle attività oggetto della presente convenzione. A tal fine il Comune di Ravenna può disporre verifiche presso la sede operativa dell'Associazione sita in via Romea vecchia n.129 e richiedere i dati ritenuti utili alle verifiche stesse.

Le eventuali verifiche vengono effettuate dal Comune con il responsabile di cui al precedente art. 2 e le relative valutazioni conclusive sono espresse per iscritto e comunicate all'Associazione, la quale provvederà ad offrire la collaborazione necessaria.

L'Associazione redige e trasmette al Comune di Ravenna relazioni semestrali, circa i risultati raggiunti nell'attività di gestione e bilancio annuale.

ART. 13) RESPONSABILITÀ – Ogni responsabilità di qualsiasi genere che derivi ad animali, persone o cose nel corso della durata della convenzione, deve intendersi a carico dell'Associazione, sollevando in tal modo l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

L'Associazione , non può chiedere o vantare dal Comune di Ravenna indennizzi e/o rimborsi spese per risarcimento danni in conseguenza di ammanchi di merci, sottrazioni o deperimento degli impianti e delle attrezzature .

L'Associazione è responsabile della **corretta esecuzione di quanto** disposto nella presente convenzione.

ART. 14) OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL D.LGS. 81/08 - L'Associazione assume ogni onere e responsabilità in relazione agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08, in merito all'applicazione delle normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare l'obbligo di assumere la figura di datore di lavoro e quindi di ottemperare ai disposti degli articoli 17 e 18 del D.Lgs. 81/08.

La stessa Associazione sarà, quindi, unico responsabile per gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 ("Obblighi connessi ai contratti d'appalto e d'opera o somministrazione") in caso di affidamento lavori, servizi e forniture all'interno del servizio affidato in gestione.

ART.15) CONTROVERSIE - Tutte le controversie relative al presente atto, saranno devolute alla giurisdizione del Giudice Ordinario. Il foro competente sarà unicamente quello di Ravenna.